

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL REG. DEL 04/10/2017	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, N. 100. Ricognizione partecipazioni possedute.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 13,00 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune, su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura d'urgenza, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione con procedura d'urgenza che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
1)-	CAMPAGNA Salvatore	X		10)-	DI FINA Santo	X	
2)-	CAMBRIA Simona	X		11)-	TORRE Gioacchino		X
3)-	DE GAETANO Carlo		X	12)-	AMENDOLIA Maria Monia	X	
4)-	MAZZA Salvatore		X	13)-	BUSACCA Gianluca Domenico		X
5)-	CALDERONE Natale	X		14)-	MAIO Francesco	X	
6)-	DE GAETANO Ivana Caterina		X	15)-	MUSUMECI Angela	X	
7)-	AMENDOLIA Adriana Maria	X					
8)-	DE GREGORIO Domenica		X				
9)-	ZARZACA Paola	X					

Presenti N. 9

Assenti N. 6

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Carugno Anna Maria n.q. di Segretario Comunale.

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco Sciotto Prof. Giuseppe.

Assume la presidenza il Sig. Campagna Salvatore – Presidente del Consiglio – il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Giustificano l'assenza:

Prende la parola il Consigliere Musumeci e richiama l'applicazione degli art. 33 – 34 e 35 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, e comunica che se non sarà rispettata l'applicazione di tali articoli sarà costretta a denunciare tale irregolarità all'Autorità Giudiziaria.

L'Assessore Amendolia Adriana chiede al Segretario Comunale se è mai accaduto che gli Assessori e il Sindaco abbiano preso la parola senza essere autorizzati dal Presidente.

Interviene il Consigliere Zarzaca e fa presente che non ha mai ricevuto la e-mail con cui si comunicava il rinvio della seduta né copia degli atti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della proposta.

Entra in aula il Consigliere De Gregorio. Ore 13,17.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Caravello relaziona sulla proposta.

Il Consigliere Maio chiede dei chiarimenti sulla proposta.

Il Consigliere Musumeci fa presente che non le è stata ancora trasmessa la documentazione richiesta e che se la stessa non le sarà consegnata entro breve termine sarà costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, N. 100. Ricognizione partecipazioni possedute";

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area interessata;

Visto il parere espresso dal Revisore Contabile;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Musumeci) espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, N. 100. Ricognizione partecipazioni possedute", che si allega alla presente per farne parte integrante.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Musumeci) espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 134 del D. L.vo n. 267/2000.



Comune di Pace del Mela
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Data 29/09/2017.	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -
---------------------------	--

Proponente Il Sindaco Sciotto Prof. Giuseppe

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, e. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina, nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, e 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, e. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società, che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 1.6 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U3.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

CHE il Comune inoltre, non intende effettuare alienazioni di proprie quote partecipate nelle società;

CHE pertanto il Comune delibera la presente esclusivamente per adempiere agli obblighi di ricognizione di cui al d.lgs. 175/2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. I, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di G.M. n. 72 del 30/03/2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T. U. S.P. ;

TENUTO CONTO che per la presente proposta deve essere acquisito il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, e. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE


1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. I. e 3, T,U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di dichiarare presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Rag. Carmelo Caravello


Il Sindaco
Prof. Giuseppe Sciotta

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere



Pace del Mela, li




Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Finanziario




PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere



Pace del Mela, li



Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE PACE DEL MELA
PROVINCIA MESSINA

Ufficio del revisore dei conti

PARERE N 30 /2017

DEL 29/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di settembre, la sottoscritta Briguglio Maria, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pace del Mela, tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- Vista la proposta di deliberazione ad oggetto " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute" formulata al consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;
- Considerato che la ricognizione in parola, così come disposto dall'art.24, D.lgs. 19.08.2016, n. 175- nuovo Testo Unico Società Partecipate – è stata effettuata in aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione adottato dall'Ente in ossequio al disposto dell'art.1, comma 612, L. 23.12.2014, N. 190;
- CONSIDERATO che l'Ente propone il mantenimento degli attuali assetti organizzativi, che prevedono di non effettuare alienazioni di proprie quote partecipate nelle società;
- Verificati i presupposti e le motivazioni circa l'utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi indicati dal già citato D.Lgs.175/2016;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario;
- Ai sensi dell'art. 239 comma 14, lettera b). D.Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni in essere.

INVITA L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore Contabile

Rag. Maria Briguglio



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONS. ANZIANO
F.to Cambria Simona

IL PRESIDENTE
F.to Campagna Salvatore

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pace del Mela, li, 31 OTT. 2017



IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Carugno Anna Maria

SI ATTESTA

Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, li 31 OTT. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
